



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13212 del 2014, proposto da:
Vittoria Farzati, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Lenoci,
presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, via
Emanuele Gianturco, n.1;

contro

Ministero della giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui
sede domiciliario in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per l'annullamento

del decreto del Ministero della giustizia 26 agosto 2014 con il quale la
ricorrente è stata revocata dell'incarico di giudice di pace con funzioni
di coordinatore nella sede di Pignataro Maggiore, e della sottostante
delibera del Consiglio Superiore della Magistratura 23 luglio 2014.

Visto il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato plesso
amministrativo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 4 giugno 2015 il cons. Anna
Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso all'odierno esame è proposta azione impugnatoria
avverso il decreto del Ministero della giustizia 26 agosto 2014 e la
presupposta deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura
23 luglio 2014, che hanno irrogato alla ricorrente, giudice di pace con
funzioni di coordinatore nella sede di Pignataro Maggiore (circondario

di Santa Maria Capua Vetere), la sanzione della revoca dall'incarico.

Premette in fatto la ricorrente:

- di essere professionista assai stimata a livello locale, incensurata, e di aver svolto sempre impeccabilmente le proprie funzioni di coordinatrice dell'Ufficio del giudice di pace di cui sopra;
- di essere stata destinataria di un esposto di un giornalista che ha denunciato la sua asserita vicinanza ad ambienti criminali, quale socia della Cales Ambiente s.r.l. e responsabile tecnico de La Vittoria s.r.l., società amministrate dai figli, colpite da informativa antimafia, in quanto collegate alla Casetana Recuperi s.r.l., anch'essa di proprietà della famiglia e pure sanzionata con la stessa misura dal 2009, perché sospettata di permeabilità mafiosa;
- che, per l'effetto, il Presidente della Corte di Appello di Napoli avviava un procedimento disciplinare nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l. 374/91 e dell'art. 17, commi 1 e 5, del D.P.R. 198/2000, proponendo la sanzione della revoca dall'incarico, ritenendo che le suddette circostanze, unitamente al rapporto di coniugio con soggetto in passato condannato per truffa e bancarotta fraudolenta, nonché il clamore e la risonanza sociale dell'inchiesta giornalistica di cui sopra, avessero fatto venir meno i requisiti soggettivi costituiti dalla capacità di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio, le funzioni di magistrato onorario, prescritti dall'art. 5, comma 3, della l. 374/91;
- che il Consiglio Giudiziario competente, all'esito dell'audizione dell'incolpata, deliberava all'unanimità di esprimere parere favorevole all'archiviazione del procedimento, non rilevando coinvolgimenti della ricorrente nelle vicende della società della sua famiglia;
- che il Consiglio Superiore della Magistratura, valutando in senso decisivo i rapporti di parentela di cui sopra, ritenuto comportamento compromissivo della credibilità e del decoro del magistrato, anche onorario, sovvertiva tale deliberato, ritenendo il venir meno in capo alla ricorrente dei requisiti di cui all'art. 5, comma 3, della l. 374/91, per un triplice ordine di circostanze: la vigenza della carica della ricorrente quale responsabile tecnico di una società oggetto di misura interdittiva; l'irrilevanza delle difese prodotte dall'incolpata; l'irrilevanza della circostanza che precedenti vicende sorte a seguito di esposti si sono concluse positivamente per il magistrato;
- che per tutte le informazioni prefettizie ai danni delle predette società pendono ricorsi innanzi al giudice amministrativo e istanze di aggiornamento dinanzi all'UTG casertano.

Nel predetto contesto, la ricorrente lamenta come il giudizio di disvalore espresso ai suoi danni sia ascrivibile unicamente ai propri rapporti parentali, ovvero a un mero e ineliminabile dato di fatto che non potrebbe mai essere equiparato a una “condotta” causativa del venir meno dei requisiti morali di cui sopra, e alla figura da lei rivestita nell’ambito delle predette società, illegittimamente colpite dalla misura interdittiva, ovvero a circostanze non riconducibili a un illecito disciplinare, vieppiù in assenza di qualsiasi provata incidenza di entrambi tali elementi nello svolgimento delle funzioni giudiziarie.

In diritto, la ricorrente deduce le seguenti censure:

1) Violazione di legge – Violazione del principio di buona amministrazione e di affidamento del cittadino nell’azione della p.a. di cui agli artt. 3 e 97 Cost. – Violazione, mancata ed errata applicazione degli artt. 1 e 3 della l. 241/90 e s.m.i. – Violazione, mancata ed errata applicazione degli artt. 5, comma 3, e 9, comma 3, della l. 374/91 e s.m.i. – Eccesso di potere per erronea presupposizione in punto di fatto e diritto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, perplessità, ingiustizia manifesta – Sviamento.

La revoca sarebbe stata disposta in carenza di qualsiasi riscontro oggettivo, quanto meno indiziario, all’esito di un’istruttoria fortemente lacunosa e con motivazioni tautologiche e assertive.

I fatti addebitati alla ricorrente non integrerebbero alcun tipo di condotta e non costituirebbero pertanto un addebito.

Non sarebbe stato riscontrata in alcun modo né l’incapacità della ricorrente di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico né la presenza di mancanze effettive.

Le mere circostanze di cui sopra, in violazione del principio della tipicità dell’illecito e della responsabilità personale, e in assenza di qualsiasi prova delle conseguenze prodotte sull’attività giudiziaria, sarebbero state indebitamente equiparate dal CSM ad una condotta disciplinarmente rilevante.

Il CSM avrebbe completamente trascurato le opposte conclusioni raggiunte dal Consiglio Giudiziario, le quali, anche se non vincolanti, quale esito di un apprezzamento proveniente da un organo a diretto contatto con la realtà locale, avrebbero dovuto essere tenute in debita considerazione.

2) Violazione di legge – Violazione del principio di buona amministrazione e di affidamento del cittadino nell’azione della p.a. di cui agli artt. 3 e 97 Cost. – Violazione, mancata ed errata applicazione

degli artt. 1 e 3 della l. 241/90 e s.m.i. – Violazione, mancata ed errata applicazione degli artt. 5, comma 3, e 9, comma 3, della l. 374/91 e s.m.i. – Eccesso di potere per erronea presupposizione in punto di fatto e diritto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, perplessità, ingiustizia manifesta – Sviamento – Altri profili.

Fermo quanto sopra, la revoca risulterebbe adottata sulla scorta di pseudo-addebiti totalmente privi di fondamento.

La ricorrente non ricoprirebbe più alcun incarico in seno alle compagini societarie di cui sopra (Cales Ambiente s.r.l. e La Vittoria s.r.l.), dal febbraio 2014, e non avrebbe comunque mai influito sulla gestione delle predette imprese, stante l'esclusiva spettanza dei relativi poteri all'amministratore unico.

La partecipazione della ricorrente nelle stesse società avrebbe avuto valenza esclusivamente formale.

Nella insussistenza di una norma che vieta l'assunzione di cariche sociali all'interno di imprese operanti nell'ambito territoriale di competenza, non vi sarebbe prova delle interferenze tra l'attività delle società e l'attività svolta dalla ricorrente (sfere peraltro "incomunicabili"), di talchè la sua indipendenza non avrebbe potuto essere messa in discussione.

La prognosi infiltrativa formulata nei confronti della Casertana Recupero s.r.l., basata esclusivamente sulla presenza nella compagine sociale di un soggetto arrestato per reati a scopo associativo, immediatamente estromesso, e poi riverberatasi sulla Cales Ambiente s.r.l. e sulla La Vittoria s.r.l., in forza delle rilevate cointeressenze societarie, non avrebbe potuto ritorcersi contro la ricorrente, stante l'immediata dimissione della medesima dalle cariche rivestite in queste ultime.

Le predette misure interdittive sarebbero inoltre *sub iudice* e fonderebbero su assunti inconsistenti, da cui ulteriormente l'inconfigurabilità di qualsivoglia addebito a carico della ricorrente.

Parimenti sarebbe a dirsi, infine, per le condanne penali del coniuge della ricorrente, da tempo estinte.

Esaurita l'illustrazione delle illegittimità rilevate a carico degli atti gravati, parte ricorrente ne ha domandato l'annullamento.

Costitutosi in giudizio, l'intimato plesso amministrativo ha concluso per la reiezione del ricorso, di cui ha illustrato l'infondatezza.

Con ordinanza 21 novembre 2014, n. 5914, la Sezione ha respinto la domanda di sospensione interinale dell'esecuzione degli atti gravati,

incidentalmente formulata in ricorso.

Con ordinanza 19 dicembre 2014, n. 5817, il Consiglio di Stato, IV, ravvisata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 55, comma 10, c.p.a., ha accolto l'appello proposto dall'interessata avverso la statuizione cautelare di prime cure, ai soli fini della celere fissazione della trattazione del merito della controversia.

Nel prosieguo, la ricorrente ha affidato a memoria lo sviluppo delle proprie argomentazioni difensive e la confutazione delle deduzioni della parte resistente.

La controversia è stata indi trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 4 giugno 2015.

DIRITTO

1. Si controverte in ordine alla legittimità degli atti e mezzo dei quali è stata inflitta alla ricorrente, giudice di pace con funzioni di coordinatore nella sede di Pignataro Maggiore (circondario di Santa Maria Capua Vetere), la sanzione della revoca dall'incarico.

3. Non appare superfluo illustrare sinteticamente il quadro normativo di riferimento della controversia.

L'art. 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, recante l'istituzione del giudice di pace, individua ai commi 1 e 2 i requisiti necessari per la nomina.

Una volta accertato il positivo possesso di tali requisiti (che vanno dunque intesi come soglia di ammissibilità per poter essere sottoposti a valutazione per la nomina a giudice di pace), il comma 3 dello stesso art. 5 stabilisce che la designazione deve cadere “su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario”.

Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge n. 374 del 1991 costituisce, pertanto, l'elemento di ammissione alla valutazione effettuata dal Consiglio Superiore della Magistratura, onde giungere alla nomina, valutazione che riceve dal legislatore criteri di indirizzo dell'esercizio del potere discrezionale di cui l'Organo di autogoverno è titolare.

Quest'ultimo, dovrà in particolare individuare, tra tutti i soggetti da considerarsi ai fini della nomina, coloro che appaiono in grado di assolvere degnamente le funzioni di magistrato onorario, sia per “indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito”, sia per “esperienza giuridica e culturale”.

L'art. 9, comma 3, della stessa legge n. 374 del 1991 stabilisce a sua

volta che “Nei confronti del giudice di pace possono essere disposti l'ammonizione, la censura, o, nei casi più gravi, la revoca se non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto”.

Il relativo procedimento è tipizzato dal successivo comma 4, e prevede che il presidente della Corte d'Appello propone una delle predette sanzioni disciplinari al Consiglio Giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, il quale, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio Superiore della Magistratura affinché provveda al riguardo.

La norma stabilisce infine al comma 5 che la sanzione disciplinare è adottata con decreto del Ministro della giustizia.

I profili procedurali inerenti la sequenza degli atti suscettibili di condurre all'adozione di una delle determinazioni sanzionatorie come sopra introdotte dalla legge 374/1991 sono ulteriormente dettagliati dall' art. 17 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 (Regolamento recante norme di coordinamento e di attuazione del capo I della legge 24 novembre 1999, n. 468, concernente il giudice di pace), che stabilisce che:

- "il Presidente della Corte d'Appello che abbia notizia non manifestamente infondata di fatti costituenti causa di decadenza, di dispensa o di sanzioni disciplinari indicate ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 9 della legge, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, entro quindici giorni, contesta, per iscritto, il fatto al giudice di pace interessato" (comma 1);
- "ogni notizia concernente fatti di cui al comma 1 è iscritta immediatamente, a cura del Presidente della Corte d'Appello, in apposito registro con indicazione degli estremi di essa e del giudice alla quale si riferisce" (comma 2);
- "la contestazione deve indicare, succintamente, i fatti suscettibili di determinare l'adozione dei provvedimenti indicati al comma 1, le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte e l'avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto, l'interessato può presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze" (comma 3);
- "il Presidente della Corte d'Appello, anche all'esito degli accertamenti" previsti dal comma 4 "se la notizia non si è rivelata infondata, entro quarantacinque giorni decorrenti dall'iscrizione della notizia di cui al comma 1 nell'apposito registro, trasmette, con le sue

proposte, gli atti al Consiglio Giudiziario per le determinazioni di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge" (comma 5);

- "il segretario del Consiglio Giudiziario notifica tempestivamente all'interessato il giorno, l'ora ed il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli atti relativi alla notizia che ha occasionato il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato è avvertito, altresì, che potrà comparire personalmente, che potrà essere assistito da un difensore appartenente all'ordine giudiziario e che se non si presenterà senza addurre un legittimo impedimento si procederà in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato" (comma 6);

- "il Consiglio Giudiziario delibera la proposta entro tre mesi decorrenti dall'iscrizione della notizia di cui al comma 1 nell'apposito registro" (comma 8);

- "decorso un anno dall'iscrizione di cui al comma 2 senza che sia stato emesso il decreto di cui all'art. 9, comma 5, della legge il procedimento, con il consenso dell'interessato, si estingue" (comma 9).

3. Esaurita la ricognizione delle norme di riferimento della materia, va rammentato che il sindacato sugli atti adottati dall'Organo di autogoverno della magistratura, i quali rivestono carattere ampiamente discrezionale, è configurabile da parte del giudice della legittimità solo sotto il profilo dell'accertamento di illegittimità consistenti in un palese travisamento dei presupposti di fatto ovvero di diritto.

In particolare, nel caso specifico dei giudici di pace, la legge, come visto, assegna al CSM una valutazione che non è limitata all'accertamento di requisiti formali, ma è volta a verificare le stesse capacità dell'aspirante, il suo grado di indipendenza e prestigio e la sua preparazione professionale.

Il reclutamento dei questi magistrati onorari, infatti, non è preceduto da prove concorsuali, e ciò consiglia l'adozione di criteri di scelta dal contenuto più esteso.

La valutazione del CSM in tale materia si configura indi come valutazione di merito e pertanto, se essa è sindacabile sotto il profilo della congruità e ragionevolezza della motivazione, va tuttavia osservato come spetti esclusivamente al Consiglio la valutazione, in concreto, circa l'attitudine di determinati fatti o accadimenti ad incidere – o meno – sulle capacità del giudice onorario.

4. Tanto preliminarmente osservato quanto alla latitudine del discrezionale apprezzamento rimesso al Consiglio e alla riveniente

estensione della sindacabilità degli atti in materia assunti da quest'ultimo, va escluso che il gravato atto deliberativo – il cui contenuto è poi refluito nel pure impugnato decreto ministeriale di revoca – evidenzi i profili di illegittimità denunciati dalla ricorrente.

5. La ricorrente sollecita la rivisitazione giudiziale della valutazione critica resa dal CSM sulla propria posizione, senza peraltro prospettare alcun elemento contrario alle acquisizioni istruttorie del relativo procedimento sanzionatorio.

Si ritiene pertanto necessario provvedere al riepilogo delle contestazioni delle quali la ricorrente è stata riconosciuta colpevole.

Dall'avviso di incolpazione del 6 novembre 2013 del Presidente della Corte di Appello di Napoli, facente seguito all'esposto formulato da un giornalista e alle conseguenti risultanze istruttorie, emerge quale prospettazione in fatto:

- il collegamento tra la società Casertana Recuperi s.r.l., oggetto di interdittiva antimafia della Prefettura di Caserta n. 1068/12.b/16/ANTAREA I del 28 settembre 2009, la Cales Ambiente s.r.l. e la Vittoria s.r.l., tutte operanti nel settore dei rifiuti e a vario titolo appartenenti alla famiglia della ricorrente;

- che i due figli della ricorrente avevano sottoscritto in maniera paritaria l'intero capitale sociale iniziale della Casertana Recuperi, costituita nel 2003, con assunzione della carica di amministratore unico, sin dalla sua costituzione e a tempo indeterminato, in capo a uno di essi;

- che l'interdittiva antimafia a carico della Casertana Recuperi ebbe origine da un giudizio di permeabilità mafiosa articolato in una nota informativa del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta, che evidenziava: come il coniuge della ricorrente e padre convivente dell'amministratore unico della società fosse gravato da precedenti di polizia per associazione a delinquere, truffa, reati finanziari, furto e ricettazione; come altro socio fondatore fosse risultato destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il delitto di associazione di stampo mafioso e di altro provvedimento che aveva riguardato anche capi e affiliati al clan camorristico denominato "dei casalesi"; come quest'ultimo, dopo il suo arresto avvenuto nel 2006, avesse ceduto le proprie quote alla sorella del socio, figlia della ricorrente, con un'operazione che, secondo l'autorità inquirente, seguita dall'interdittiva antimafia, avrebbe costituito un espediente per aggirare o eludere la normativa antimafia. Tale prospettazione l'avviso in discorso ha tratto dalla sentenza Tar Campania n. 27989/2010,

confermata in appello con ordinanza C. Stato n. 1492/201, di rigetto del ricorso proposto avverso l'interdittiva stessa;

- che la Cales Ambiente, costituita nel 2012, con capitale sociale iniziale sottoscritto dalla figlia della ricorrente e maggioritariamente dalla ricorrente stessa, era stata destinataria da parte della Provincia di Caserta, sempre nel 2012, della "voltura" della precedente iscrizione disposta nel Registro Provinciale in favore della Casertana Recuperi, in virtù di contratto di comodato stipulato con quest'ultima;

- che la stessa ricorrente era iscritta nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, quale responsabile tecnico de La Vittoria, società costituita nel 1995 con capitale sociale pure sottoscritto dai figli della ricorrente, uno dei quali rivestente la carica di amministratore;

- che la ricorrente era stata fatta oggetto di altri esposti di analogo contenuto, nonché di reiterate inchieste giornalistiche.

Non appare poi superfluo rilevare come emerga dalla stessa prospettazione ricorsuale che anche le società Cales Ambiente e La Vittoria risultino dal 2014 colpite da interdittiva antimafia, in quanto collegate alla Casertana Recuperi.

6. Tanto premesso, può passarsi all'esame delle censure ricorsuali.

7. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente afferma che la revoca sarebbe stata disposta in carenza di qualsiasi riscontro oggettivo, quanto meno indiziario, all'esito di un'istruttoria fortemente lacunosa e con motivazioni tautologiche e assertive.

Sostiene in particolare la ricorrente, per un verso, che i fatti a lei addebitati non potrebbero essere ascritti al novero degli addebiti disciplinari, perché, quale mere relazioni parentali, non integrerebbero alcun tipo di condotta, stante il principio della responsabilità personale, nonché stante la loro atipicità; per altro verso la ricorrente evidenzia che non sarebbe stata riscontrata in alcun modo né l'incapacità della ricorrente di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico né la presenza di effettive mancanze.

Le predette argomentazioni non colgono nel segno.

7.1. Nella vicenda in esame vengono infatti in primario rilievo i doveri derivanti in se dall'esercizio delle funzioni giudiziarie, e tra essi, il dovere di terzietà *ex art. 111 Cost.*, correlato ai valori di autonomia e di indipendenza del magistrato.

Questi ultimi, come rammenta il Giudice delle leggi, non possono essere riferiti al solo esercizio della funzione giudiziaria, atteso che la salvaguardia dell'indipendenza e dell'imparziale esercizio delle funzioni giudiziarie, e i correlati divieti imposti al magistrato, si correlano a un

dovere di imparzialità che coinvolge anche il suo operare da semplice cittadino, e attengono a ogni momento della sua vita professionale, anche quando egli sia stato, temporaneamente, collocato fuori ruolo per lo svolgimento di un compito tecnico (Corte Cost., 17 settembre 2009, n. 224).

Ne deriva che, come rilevato nella gravata delibera, i magistrati onorari, come i magistrati ordinari, sono tenuti anche fuori dall'esercizio delle proprie funzioni a evitare ogni comportamento che possa compromettere la credibilità, il prestigio e il decoro personale o il prestigio dell'istituzione giudiziaria.

Alla luce dei predetti canoni ermeneutici, va escluso che la valutazione espressa dall'Organo di autogoverno possa ritenersi inficiata dai vizi dedotti nella censura in esame.

Si è al cospetto, infatti, di un ragionamento concludente, che ha condotto il CSM, sulla base delle esposte premesse, a orientare il potere determinativo a esso spettante verso l'irrogazione di una sanzione espulsiva, rispetto alla quale sono state indicate le specifiche ragioni, tenendo anche conto del diverso avviso espresso dal Consiglio Giudiziario.

Né il relativo *iter* argomentativo appare, alla luce dei pure indicati profili di sindacabilità giurisdizionale, assoggettabile alle censure formulate dalla ricorrente, anche considerando che la maggior parte di esse involgono in considerazioni che il CSM, anche in sede di confutazione delle giustificazioni a discolpa presentate dall'interessata, risulta *per tabulas* aver ponderatamente approfondito e apprezzato nella gravata delibera, pervenendo a conclusioni coerenti con i presupposti considerati e scevri da mende fattuali, giuridiche o logiche.

In particolare, è agevole osservare come non possa essere posto in dubbio che il CSM, nell'esercizio della discrezionalità solo a esso spettante (art. 9, legge 21 novembre 1991, n. 374), abbia adeguatamente rappresentato le ragioni in forza del quale ha ravvisato l'univoca idoneità della vicenda complessivamente considerata a integrare la presenza di elementi suscettibili di arrecare nocimento all'esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie, elemento quest'ultimo che consente anche di escludere che vi possa essere stata una carenza di proporzionalità tra addebito e sanzione.

In particolare, il CSM ha espressamente rilevato come gli atti del procedimento, ivi compresi le difese svolte dall'interessata, confermassero tutti gli elementi di fatto posti a fondamento della contestazione disciplinare.

Nel predetto contesto, ha poi messo in luce come le complessive condizioni di fatto relative ai familiari della ricorrente, e l'indubbio clamore e notorietà che gli stessi hanno generato, ovvero le indagini giornalistiche, abbiano determinato il venir meno dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 3, della legge n. 374 del 1991, secondo cui la nomina del giudice di pace deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente per indipendenza, equilibrio e prestigio le funzioni di magistrato onorario.

Il CSM ha al riguardo osservato come le stesse gravi circostanze coinvolgessero non solo il coniuge, prima, e i figli, poi, della ricorrente, ma lo stesso magistrato onorario, che risultava, alla data della delibera, "responsabile tecnico di una società oggetto di misura interdittiva antimafia, allo stato confermata, operante nel medesimo territorio in cui esercita le funzioni di Giudice di Pace (coordinatore)".

Ciò che ha ritenuto nel complesso – del tutto condivisibilmente – non poter non assumere rilievo sotto il profilo della perdita di indipendenza e della evidente compromissione della credibilità e del prestigio personale e dell'istituzione giudiziaria.

Quanto, poi, alle difese procedurali addotte dall'incolpata, le stesse non sono state reputate suscettibili di elidere l'incidenza e la rilevanza disciplinare, in quanto le stesse si sono limitate a negare un coinvolgimento reale della ricorrente nella gestione societaria, pur ammettendosi l'aiuto prestato alla figlia per la costituzione della Cales nel 2012, all'illustrazione delle vicende giudiziarie del coniuge, a riportare il clamore sociale di tali eventi in un ristretto ambito locale.

Non rilevante è stata infine ritenuta la circostanza dei precedenti esiti, positivi per il magistrato onorario, delle vicende sorte a seguito degli esposti indirizzati al Ministro della Giustizia e al Procuratore della Repubblica, rilevandosi dal CSM come gli stessi nulla aggiungessero alla ricostruzione degli eventi e al giudizio di rilevanza disciplinare, perché relativi a profili di valutazione diversi e non necessariamente incidenti sull'aspetto disciplinare.

Conclusioni, anche queste ultime, che non offrono il destro ad alcuna censura di legittimità

7.2. Con altro profilo dello stesso primo motivo la ricorrente si duole che il CSM abbia trascurato le opposte conclusioni raggiunte dal Consiglio Giudiziario, che aveva deliberato all'unanimità di esprimere parere favorevole all'archiviazione del procedimento.

Anche tale censura non persuade.

La stessa ricorrente rammenta che nel procedimento in esame il parere

del Consiglio giudiziario non assume valore vincolante.

Invero, sulla base delle sopra riportate disposizioni normative (art. 9, comma 4, della legge n. 374 del 1991; art. 17 del D.P.R. n. 198 del 2000), al Consiglio Giudiziario non è rimessa la formulazione di una sorta di proposta vincolante, attenendo le competenze dei Consigli Giudiziari tipicamente ed esclusivamente a mere funzioni istruttorie e consultive, insuscettibili di incidere sulla autonomia di determinazione del Consiglio Superiore della Magistratura (di recente, Tar Lazio, Roma, I, 2 dicembre 2013, n. 10352).

Non v'è dubbio, quindi, che legittimamente il Consiglio Superiore della Magistratura abbia deliberato nella fattispecie l'irrogazione della sanzione della revoca all'odierna ricorrente pur in presenza di una contraria determinazione del Consiglio Giudiziario, che è stata del resto puntualmente richiamata quale indefettibile passaggio endoprocedimentale, ancorchè non seguita, spettando solo al primo il potere valutativo dei fatti e determinativo della sanzione, nella specie esercitato, come detto, mediante una compiuta motivazione delle ragioni che hanno indotto a rinvenire nella vicenda tutti gli elementi posti a fondamento della contestazione operata dal Presidente della Corte di Appello di Napoli e a confutare, invece, la proposta di archiviazione.

7.3. Per le suesposte considerazioni, il primo motivo di ricorso deve essere respinto.

8. Stessa sorte segue il secondo motivo.

Invero:

- si è visto appena sopra che gli addebiti rivolti alla ricorrente non possono ritenersi privi di fondamento;
- non rileva che la ricorrente non ricopra più alcun incarico in seno alle compagini societarie Cales Ambiente s.r.l. e La Vittoria s.r.l. dal febbraio 2014, perché circostanza inidonea a incidere sul clamore ormai suscitato dalla vicenda e sulla conseguente compromissione della credibilità e del prestigio personale dell'interessata;
- la ricorrente non può essere seguita nel tentativo di illustrare la sua partecipazione alle società in parola quale meramente formale, dovendosi, quanto meno, tener conto del suo ruolo di responsabile tecnico nell'ambito de La Vittoria;
- quanto alla mancata prova delle interferenze tra l'attività delle società e l'attività svolta dalla ricorrente, può farsi utilmente ricorso a quanto affermato nell'atto di contestazione del Presidente della Corte di Appello di Napoli, che ha rilevato sostanzialmente come il normale e

corretto esercizio della funzione giurisdizionale presupponga quell'autorevolezza e credibilità derivante alla figura del magistrato non solo dall'assenza di ogni ombra, sospetto o diffidenza, ma anche dall'evidenza di una siffatta condizione;

- infine, deve rimarcarsi la totale estraneità del tema relativo alla legittimità delle misure interdittive subite dalle società di cui trattasi, questione rimessa esclusivamente alle sedi giudiziali indicate dalla stessa ricorrente, presso cui pendono le relative azioni impugnatorie.

8. Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge. Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della parte resistente, nella misura complessiva pari a € 2.000,00 (euro duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore
Fabio Mattei, Consigliere

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/08/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)